



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 294

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del disegno di legge concernente "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni"

Il giorno **09 Marzo 2020** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Presidente dà lettura della relazione accompagnatoria e del disegno di legge concernente “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”.

L’elaborazione del testo del disegno di legge è stata curata dal Dipartimento affari e relazioni istituzionali e dal Servizio Legislativo, con il supporto della Direzione generale e del Dipartimento affari finanziari ed il coinvolgimento, per le materie di rispettiva competenza, degli altri Dipartimenti ed Unità di missione strategica.

Data l’urgenza di avviare la procedura di adozione del disegno di legge, si ritiene di dover prescindere dalle direttive per la definizione degli atti normativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 19 luglio 2013, n. 1444.

In considerazione dell’urgenza di approvare il disegno di legge, i relativi contenuti saranno tempestivamente sottoposti all’attenzione del Consiglio delle Autonomie locali al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 (Direttive per la predisposizione degli atti normativi).
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare il disegno di legge concernente “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” e la relazione illustrativa che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il disegno di legge al Consiglio provinciale per l’ulteriore corso.

Adunanza chiusa ad ore 11:42

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disegno di legge

002 Relazione illustrativa

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



DISEGNO DI LEGGE

concernente

“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”

Sommario

Indice generale

<u>Capo I.....</u>	<u>3</u>
<u>Disposizioni in materia di tributi.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1.....</u>	<u>3</u>
<u>Termini di versamento dell’Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. per il periodo d’imposta 2020.....</u>	<u>3</u>
<u>Capo II.....</u>	<u>3</u>
<u>Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>3</u>
<u>Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>4</u>
<u>Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea.....</u>	<u>4</u>
<u>Capo III.....</u>	<u>4</u>
<u>Disposizioni a sostegno degli operatori economici.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4.....</u>	<u>4</u>
<u>Misure per i lavoratori.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5.....</u>	<u>4</u>
<u>Misure urgenti a sostegno degli operatori economici.....</u>	<u>4</u>
<u>Capo IV.....</u>	<u>4</u>

Misure di semplificazione in materia di contributi.....	4
Art. 6.....	4
Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese.....	4
Art. 7.....	5
Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni.....	5
Capo V.....	5
Norme per l'efficientamento del sistema provinciale.....	5
Art. 8.....	5
Verifica straordinaria sui contributi.....	5
Art. 9.....	6
Inserimento dell'articolo 75 quinquies nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).....	6
Capo VI.....	6
Disposizioni finali.....	6
Art. 10.....	6
Disposizioni finanziarie.....	6
Art. 11.....	7
Entrata in vigore.....	7

Capo I
Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

Termini di versamento dell'Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. per il periodo d'imposta 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Trova in ogni caso applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 2014.

Capo II

Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

Art. 2

Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza europea mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta con invito a presentare l'offerta a cinque operatori economici estratti a sorte tra coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

2. I contratti sono aggiudicati con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese valorizzando gli elementi previsti dall'articolo 17, comma 5, lettera o) della legge provinciale n. 2 del 2016;

b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese valorizzando gli elementi previsti dall'articolo 17, comma 5, lettera o) della legge provinciale n. 2 del 2016;

c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'offerta presentata dall'appaltatore, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

3. L'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare anche altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare se pertinenti in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

4. Questo articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Art. 3

Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 procedono all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).

2. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto all'art. 16, comma 3 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, sono aggiudicati con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. Questo articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Capo III

Disposizioni a sostegno degli operatori economici

Art. 4

Misure per i lavoratori

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ad integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro.

Art. 5

Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino al 1 gennaio 2020 che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al Covid 19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a dodici mesi, contratte con banche e altre intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure di cui al comma 1.

Capo IV

Misure di semplificazione in materia di contributi

Art. 6

Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti domande di agevolazione per finanziamenti per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 favorendo l'autocertificazione, ove possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa) e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale può inoltre modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento prevedendo la facoltà di richiedere da parte del potenziale beneficiario di poter autocertificare, ove possibile, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia).

4. La Provincia può prorogare fino al 30 giugno 2021 le convenzioni, in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, con gli enti di garanzia riguardanti l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.

Art. 7

Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione sono stabilite le modalità attuative di questo comma.

Capo V

Norme per l'efficientamento del sistema provinciale

Art. 8

Verifica straordinaria sui contributi

1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni

provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Tali deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori di intervento, alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le stesse deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione della presente disposizione e ogni altro elemento necessario all'attuazione della stessa.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 75 quinquies nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo l'articolo 75 quater della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

“Art. 75 quinquies

Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico provinciale

1. La Provincia può procedere, in alternativa all'appalto, alla gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto di autonomia, a seguito di accordo con i medesimi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio può essere affidato a una società strumentale di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006. A tal fine è integrato l'oggetto sociale della società strumentale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto anche di quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva provinciale, sono individuati:

a) le tipologie degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) le caratteristiche degli strumenti di legittimazione alla fruizione del servizio alternativo di mensa aziendale, anche attraverso modalità tecnologiche innovative;

c) i contenuti degli accordi da stipulare con gli esercizi convenzionabili, attribuendo un particolare rilievo agli aspetti qualitativi connessi al servizio;

d) la misura della eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio per il pareggio dei costi di gestione dello stesso anche differenziata per livelli qualitativi del servizio.”

Capo VI Disposizioni finali

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 provvede l'Agenzia del Lavoro con il proprio bilancio.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, pari ad 1 milione di

euro per l'anno 2020, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 1 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), titolo 1 (spese corrente).

4. Dall'applicazione dell'articolo 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (spese correnti).

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 11

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Relazione illustrativa

Disegno di legge provinciale “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni.”

Illustri Consiglieri,

In relazione all'emergenza sanitaria in corso la Provincia autonoma di Trento intende intervenire da subito con una serie di misure urgenti che hanno l'obiettivo di contrastare gli effetti negativi del virus Covid-19.

Tre sostanzialmente gli ambiti prioritari di azione:

- interventi per accrescere gli investimenti pubblici attraverso misure di accelerazione e semplificazione dei contratti pubblici;*
- interventi per i lavoratori e gli operatori economici (compreso lo spostamento di termini di versamenti tributari);*
- azioni di semplificazione nell'attività istruttoria e di pagamento degli incentivi pubblici.*

Si espongono di seguito i singoli contenuti delle disposizioni del disegno di legge.

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 1 - Termini di versamento dell'Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. per il periodo d'imposta 2020

La situazione di emergenza venutasi a creare (ed al momento in fase di rapida ed incerta – sotto il profilo della scansione temporale – evoluzione) a causa dell'epidemia del virus Covid-19 (c.d. “coronavirus”) sta incidendo in modo molto sensibile sul tessuto produttivo e sociale anche a livello provinciale. Allo scopo di mitigare l'impatto finanziario per famiglie e attività produttive generato dalla situazione stessa, la norma stabilisce che i versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. al 16 giugno 2020 (prima rata dell'imposta complessiva per lo stesso anno) non vengano effettuati dai contribuenti, ma che vadano invece a cumularsi con la rata a saldo in scadenza al 16 dicembre 2020. In questo modo viene garantita, nell'immediato, una disponibilità monetaria complessiva pari a circa 90 milioni di Euro. La norma quindi è tesa a sostenere sia le famiglie che le attività produttive in un momento di fragilità finanziaria, permettendo di finalizzare nell'immediato le risorse per affrontare l'emergenza. Viene comunque garantita, con l'ultimo periodo, la possibilità per i contribuenti di frazionare a loro discrezione (e senza incorrere in sanzioni) il versamento annuale complessivamente dovuto, comunque entro il solo termine del 16 dicembre.

La disposizione si applica automaticamente a tutti i Comuni ed a tutti i contribuenti senza necessità di deliberazioni da parte delle Amministrazioni comunali.

CAPO SECONDO -DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 2 - Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea

La disposizione prevede che per contratti di importo superiore alla soglia europea le amministrazioni aggiudicatrici utilizzino la procedura aperta o, in alternativa, la procedura ristretta con invito a presentare offerta a cinque candidati estratti a sorte. Le offerte vengono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal riguardo, si prevede l'utilizzo di specifici criteri di natura quantitativa tesi a valorizzare le imprese virtuose, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori, nonché la filiera corta e lo sviluppo territoriale. La disposizione trova applicazione per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3 - Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea

Per fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria, la disposizione prevede la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'affidamento di lavori pubblici per importi inferiori alla soglia europea (5.350.000 Euro). Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare tale procedura autonomamente o avvalendosi di APAC in qualità di centrale di committenza. Quanto ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si prevedono specifici criteri di natura quantitativa che valorizzano lo sviluppo del territorio e della filiera corta. La disposizione trova applicazione per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge. La previsione consente di semplificare e snellire lo svolgimento delle procedure di gara, riducendo in particolare i tempi di aggiudicazione.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 - Misure per i lavoratori

L'articolo prevede l'utilizzo a favore dei lavoratori delle misure attuative della delega in materia di ammortizzatori sociali (in particolar modo il Fondo di solidarietà territoriale attivo nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti non coperti da altre forme di intervento) ad integrazione di misure definite dallo Stato. Si prevede inoltre l'utilizzo degli strumenti di politica attiva nei confronti dei lavoratori al fine di accompagnarli verso la ricollocazione lavorativa che si rendesse necessaria.

Art. 5 - Disposizioni a sostegno degli operatori economici

Nell'ambito del protocollo in via di sottoscrizione con le banche e gli altri operatori finanziari del territorio, viene messo a disposizione 1 milione di euro per l'azzeramento degli interessi a carico degli operatori economici (imprese e professionisti) su linee di credito a 12 mesi. Il volume di finanziamenti mobilitabili è stimabile in un valore prossimo a 250 milioni di euro.

CAPO QUARTO - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 6 - Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

L'articolo è volto ad accelerare i tempi di concessione ed erogazione degli importi spettanti alle aziende, in particolare il comma 2 riguarda l'istruttoria per le agevolazioni in compensazione fiscale e il comma 3 la rendicontazione e il pagamento di tutte le altre agevolazioni. Si prevedono in particolar modo misure semplificate per il controllo della documentazione di spesa. Tali disposizioni valgono anche per le domande già presentate per quanto disposto dal comma 2 e per le agevolazioni già concesse per il comma 3.

Sempre al fine di garantire la massima operatività della struttura, il comma 4 prevede una proroga fino al 30 giugno 2021 delle convenzioni con gli enti di garanzia riguardanti l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.

Art. 7 - Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

Nell'ambito del processo di semplificazione delle procedure per la concessione di agevolazioni l'articolo prevede la possibilità di affidare a soggetti esterni accreditati parte dell'istruttoria delle domande e di attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione. L'affidamento potrà avvenire sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'ideale struttura tecnico-organizzativa.

CAPO QUINTO - NORME PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA PROVINCIALE

Art. 8 - Verifica straordinaria sui contributi

Sono previste procedure semplificate per la verifica circa la permanenza dei presupposti per il mantenimento dei contributi provinciali concessi da più di dieci anni, al fine di liberare risorse da reimmettere nel sistema locale.

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 75 quinquies nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

La proposta normativa intende incidere sulla legge provinciale n. 7 del 1997 (legge sul personale della Provincia), introducendo disposizioni in materia di servizio sostitutivo di mensa.

In particolare, la proposta in oggetto è volta a prevedere la possibilità per la Provincia di gestire direttamente, anche mediante affidamento in house a società strumentale, il servizio sostitutivo di mensa, qualora non intenda ricorrere ad appalto.

Si prevede nello specifico che la gestione diretta di tale servizio venga svolta attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti di legittimazione per il personale della Provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale integrato cui all'articolo 79 dello Statuto di autonomia, previo accordo con i medesimi.

Si demanda infine a deliberazione di Giunta la definizione di alcuni aspetti attuativi della norma, tra cui per esempio la misura dell'eventuale commissione dovuta dagli esercenti al soggetto gestore del servizio.

CAPO SESTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

La norma proposta dà copertura finanziaria alle precedenti disposizioni normative.

Art. 11 - Entrata in vigore

Si precisa che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BUR.

Trento, 9 marzo 2020

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-